



Comune di Castel San Giovanni

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 5135

Ordinanza n. 4/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI E AI DIVIETI PER UNA CORRETTA CONDUZIONE DA PARTE DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di pericolo per la sicurezza conseguente alla presenza di cani incustoditi in aree pubbliche;

PRESO ATTO altresì delle numerose segnalazioni in merito all'abbandono delle deiezioni canine sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi e nelle aiuole dei giardini pubblici, che determina situazioni di estremo disagio per la popolazione, oltre ad essere un potenziale pericolo di infezioni sanitarie;

RISCONTRATO che effettivamente esiste un disagio da parte dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo pubblico e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani liberi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori sia degli stessi animali;

RAVVISATA pertanto la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

DATO ATTO che tali doveri rispondono ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento mirato a ricordare gli obblighi e i doveri per evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e/o detentori di cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza;

RICHIAMATO a tal proposito il vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/07/2017 e visti in particolare: l'articolo 60 - *ACCESSO AI GIARDINI, AI PARCHI ED ALLE AREE PUBBLICHE* che tra l'altro prevede:

- nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti al pubblico, compresi gli spazi condominiali comuni, i cani devono essere condotti al guinzaglio;
- la museruola deve essere sempre a disposizione del detentore e deve essere applicata nei casi previsti dalla normativa vigente e comunque nel caso di rischi per persone o altri animali o su richiesta delle autorità di vigilanza;
- all'interno degli spazi a loro destinati (aree di sgambamento), individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni, i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo del detentore che è tenuto a prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
- i cani debbono essere condotti da persone in grado di gestirli e la responsabilità della gestione dell'animale resta a carico del conduttore o del proprietario che a lui l'ha affidato, soprattutto rispetto alla taglia o relativamente a comportamenti aggressivi o inopportuni nei confronti di persone o altri animali, rimandando a quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale;

l'articolo 62 - *OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI* che tra l'altro prevede:

- i proprietari, possessori, detentori e conduttori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento, un sacchetto o apposita paletta o altro analogo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle

deiezioni e di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi, che potranno essere conferite negli appositi cestini;

- essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza;
- gli obblighi di cui sopra sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale;

RITENUTO quindi necessario:

- consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e in caso di necessità anche di museruola, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- sanzionare anche la mancata dotazione, da parte dei conduttori dei cani, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castel San Giovanni, sostituisce la Comunicazione di avvio del Procedimento agli interessati ex Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi degli artt. 50, IV° e V° comma, e 54, IV° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la incolumità pubblica, ponendo norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di cani, per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta ed appropriata cultura cinofila;

RICHIAMATE al riguardo:

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 5;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 201;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- l'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e ss. mm. ii.;
- l'art. 672 del Codice Penale;
- il Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale e per una migliore convivenza con la collettività umana;
- il Regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all'attività motoria dei cani;
- il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili dell'autorità D'Ambito di Piacenza;

tutto ciò premesso, a salvaguardia dell'incolumità pubblica e del decoro urbano,

ORDINA

a tutti i proprietari e/o conduttori, detentori a qualsiasi titolo di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico, di rispettare le seguenti disposizioni e divieti:

1. è fatto obbligo tenere i cani a guinzaglio nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
2. la museruola deve essere sempre a disposizione del detentore e deve essere applicata nei casi previsti dalla normativa vigente e comunque nel caso di rischi per persone o altri animali o su richiesta delle autorità di vigilanza;
3. è vietato lasciar vagare cani sulle aree pubbliche, parchi, giardini, aiuole, e in qualsiasi area verde pubblica ad eccezione ovviamente delle aree sgambamento cani a loro dedicate;
4. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane e di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con l'Amministrazione Comunale, la predetta attrezzatura di raccolta. La mancata detenzione, durante la conduzione, di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni canine sarà equiparata alla contaminazione di aree pubbliche o ad uso pubblico.
5. è fatto obbligo di asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito nei contenitori destinati o in ogni altro idoneo contenitore.

I divieti di cui sopra saranno resi noti anche mediante apposita segnaletica.

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

DISPONE

chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE inoltre

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono in capo alla Polizia Locale e/o alle Guardie Ecologiche ufficialmente incaricate dall'Amministrazione Comunale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale o amministrativo).

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giovanni e sarà trasmessa al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giovanni (Pc).

INFORMA

come disposto dal comma 4, dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla sua notifica, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Castel San Giovanni, 28/02/2024



IL SINDACO
Avv. Lucia Fontana

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed name of the Mayor.